

ATS della Val Padana

Dipartimento Veterinario e Sicurezza Alimenti di o.a.



“PSA, aspetti di
polizia veterinaria:
territori soggetti a
restrizioni della
movimentazione”

GVS - 30 giugno 2022

vincenzo.traldi@ats-valpadana.it

Perimetro normativo comunitario «Zone soggette a restrizioni per PSA»

Regolamento (EU) 2016/429

relativo alle malattie
animali trasmissibili
AHL


Regolamento Delegato (EU) 2020/687

prevenzione e controllo di
determinate malattie trasmissibili
agli animali e all'uomo

Regolamento d'Esecuzione (EU)2021/605

stabilisce misure speciali di controllo
della peste suina africana

ZONE SOGGETTE A RESTRIZIONI (Art 64 e 70 Reg (EU) 429/2016)



REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2020/687

Art 9

Zone soggette a restrizioni temporanee in caso di sospetto della presenza di una malattia di categoria A in animali terrestri **detenuti** in uno stabilimento

Art 21


1. In caso di presenza di un focolaio di una malattia di categoria A in uno **stabilimento**, ... l'autorità competente istituisce immediatamente attorno allo stabilimento o al luogo colpito una **zona soggetta a restrizioni**, comprendente:

- a) una **zona di protezione** intorno al focolaio ... (3 km ; 15 gg);
- b) una **zona di sorveglianza** intorno al focolaio ... (10 km; 30 gg);
- c) se necessario... **ulteriori zone soggette a restrizioni** ...


Art 39


L'autorità competente può revocare le misure ... se è trascorso il periodo minimo di cui all'allegato X

FOCOLAIO



INFLUENZA AVIARIA ANNO 2021-2022





ALLEVAMENTI SUINI

13 riproduzioni

56 ingrassi

23 familiari

Circa 200.000 capi

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2020/687

Art 63

Su conferma ufficiale di un focolaio di una malattia di categoria A in **animali selvatici** ... l'autorità competente può stabilire una **zona infetta**

Art 64

Misure da applicare nella **zona infetta**

1. ... l'AC organizza **l'esame post mortem** degli animali selvatici abbattuti o trovati morti ...
2. ... l'AC provvede almeno:
 - a) ad attuare misure di riduzione dei rischi e **misure di biosicurezza rafforzate** al fine di prevenire la diffusione della malattia ... ;
 - b) a **vietare i movimenti di animali selvatici e dei relativi prodotti**
 - c) a garantire che tutti gli animali selvatici morti siano smaltiti o trasformati conformemente al regolamento (CE) n. 1069/2009, indipendentemente dal fatto che gli animali siano stati abbattuti o trovati morti.

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2020/687

Art 66

Gruppo operativo di esperti

In caso di conferma ufficiale della presenza di un focolaio di una malattia di categoria A in animali selvatici ... l'autorità competente (...MdS) istituisce un **gruppo operativo di esperti** ... che la assista:


- a) nel valutare la situazione epidemiologica e la sua evoluzione;
- b) **nel definire la zona infetta**;
- c) nello **stabilire le misure** appropriate ... e la loro **durata**;
- d) nell'elaborare un piano di eradicazione

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2020/687


Art 67


Durata delle misure nella **zona infetta**

L'autorità competente mantiene le misure applicate nella zona infetta ... fino a quando le informazioni epidemiologiche non indicano che la popolazione selvatica pertinente **non comporta più un rischio di introduzione** di una malattia di categoria A **negli stabilimenti** che detengono animali e il **gruppo operativo non raccomanda di revocare le misure**









- ▭ Zona infetta Disp. Comm. 13359-27/05/2022-DGSAF
- ▭ Zona infetta Disp. Comm. 13678-01/06/2022-DGSAF
- ▭ Zona confinante zona infetta

Zona di Protezione
Zona di Sorveglianza
REG. DEL. (EU) 2021/687
Art 21 e seguenti

RESTRIZIONI
Zona di Protezione
Zona di Sorveglianza

Tabella: Divieti di attività riguardanti gli animali delle specie elencate e i prodotti ottenuti da tali animali

DIVIETI DI ATTIVITÀ RIGUARDANTI ANIMALI E PRODOTTI

Movimenti di animali detenuti delle specie elencate da stabilimenti situati nella zona soggetta a restrizioni

Movimenti di animali detenuti delle specie elencate verso stabilimenti situati nella zona soggetta a restrizioni

Ripopolamento di selvaggina delle specie elencate

Fiere, mercati, esposizioni e altre manifestazioni in cui si assebrino animali detenuti delle specie elencate, compresi il raduno e la dispersione di tali specie

Movimenti di sperma, ovociti ed embrioni ottenuti da animali detenuti delle specie elencate da stabilimenti situati nella zona soggetta a restrizioni

Raccolta di sperma, ovociti ed embrioni di animali detenuti delle specie elencate

Inseminazione artificiale itinerante di animali detenuti delle specie elencate

Monta naturale itinerante di animali detenuti delle specie elencate

~~Movimenti di uova da cova da stabilimenti situati nella zona soggetta a restrizioni~~

Movimenti di carni fresche, escluse le frattaglie, di animali detenuti e selvatici delle specie elencate da macelli o stabilimenti per la lavorazione della selvaggina situati nella zona soggetta a restrizioni

Zona infetta
REG. DEL. (EU) 2021/687
Art 64-65

RESTRIZIONI IN ZONA INFETTA

- vietare i movimenti di animali selvatici e dei relativi prodotti
- a garantire che tutti gli animali selvatici morti siano smaltiti o trasformati conformemente al regolamento (CE) n. 1069/2009, indipendentemente dal fatto che gli animali siano stati abbattuti o trovati morti.
- **regolamentare i movimenti degli animali detenuti ;**
- regolamentare le attività venatorie e altre attività all'aperto;
- sottoporre a restrizioni l'alimentazione di animali selvatici delle specie elencate;
- sviluppare e attuare un piano di eradicazione per la malattia

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/605

Art 5

Allegato I Parte I  vengono inseriti i territori  Ulteriore Zona soggetta a restrizioni
Focolaio detenuti o selvatici

Art 6

Allegato I Parte II  vengono inseriti i territori  Zona infetta - Focolaio Selvatici

Art 7

Allegato I Parte III  vengono inseriti i territori  Z. Protezione + Z. sorveglianza
Focolaio aa detenuti - solo dal 2°
focolaio in area indenne

Art 8

Gli Stati membri interessati applicano le **misure speciali di controllo** delle
... nelle zone soggette a restrizioni I, II e III, **in aggiunta alle misure** del ...
regolamento delegato (UE) 2020/687

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/605

Art 9 DIVIETI SPECIFICI

1. L'autorità competente dello Stato membro interessato **vieta i movimenti di partite di suini detenuti nelle zone soggette a restrizioni I, II e III al di fuori di tali zone.**

2. L'autorità competente dello Stato membro interessato può ... derogare ... per i movimenti di partite di suini detenuti in una zona soggetta a restrizioni I verso stabilimenti situati in altre zone soggette a restrizioni I, II e III o al di fuori di tali zone purché **lo stabilimento di destinazione sia situato nel territorio dello stesso Stato membro interessato.**

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/605

DIVIETI SPECIFICI

Art. 10

Divieto di movimentazione di partite di **materiale germinale** ottenuto da suini detenuti nelle zone soggette a **restrizioni II e III** al di fuori di tali zone

Art. 11

Divieto di movimentazione di partite di **sottoprodotti** di origine animale ottenute da suini detenuti nelle zone soggette a **restrizioni II e III** al di fuori di tali zone

Art. 12

Divieto di movimentazione di partite di **carni fresche e prodotti a base di carne, compresi i budelli**, ottenuti da suini detenuti nelle zone soggette a **restrizioni II e III** al di fuori di tali zone

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/605

Art 14

Condizioni generali per le **deroghe a divieti** specifici in relazione ai movimenti di **partite di suini detenuti**

- a) alle condizioni generali di cui all'articolo 28, paragrafi da 2 a 7, del regolamento delegato (UE) 2020/687; e
- b) alle condizioni generali supplementari riguardanti:
 - i) i movimenti di **partite di suini detenuti** dalle zone soggette a restrizioni I, II e III di cui all'articolo 15;
 - ii) **gli stabilimenti per suini detenuti** situati nelle zone soggette a restrizioni I, II e III di cui all'articolo 16;
 - iii) **i mezzi di trasporto utilizzati** per trasportare i suini detenuti dalle zone soggette a restrizioni I, II e III di cui all'articolo 17.

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2020/687

Art 28

Condizioni generali per la concessione di **deroghe ai divieti** nella zona di **protezione**

2. Tutti i movimenti autorizzati sono effettuati:

- a) esclusivamente attraverso gli itinerari prestabiliti;
- b) privilegiando le principali vie di comunicazione stradale o ferroviaria;
- c) evitando le vicinanze di stabilimenti che detengono animali delle specie elencate; e
- d) senza operazioni di scarico o soste, fino allo scarico nello stabilimento di destinazione.

3. L'autorità competente per lo stabilimento di origine **designa lo stabilimento di destinazione** per i movimenti dalla zona di protezione o verso di essa. Se è diversa dall'autorità competente per lo stabilimento di destinazione, l'autorità competente per lo stabilimento di origine informa l'autorità competente per lo stabilimento di destinazione in merito a tale designazione.



REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2020/687

segue Art 28

...

5. Nell'autorizzare i movimenti di animali dalla zona di protezione, l'autorità competente si assicura che tali movimenti non comportino un **rischio** di diffusione della malattia di categoria A sulla base:

a) di un **esame clinico**, con esito favorevole, degli animali detenuti nello stabilimento, compresi quelli destinati a essere spostati;

b) **se necessario, di un esame di laboratorio**, con esito favorevole, riguardante gli animali detenuti nello stabilimento, compresi quelli destinati a essere spostati; e

c) dell'esito delle visite di cui all'articolo 26 (*monitoraggi nella ZP*).

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/605

Art 15

Condizioni generali supplementari relative ai movimenti di **partite di suini detenuti** nelle zone soggette a restrizioni I, II e III al di fuori di tali zone

- a) i suini siano stati detenuti nello stabilimento di spedizione e non siano stati spostati da tale stabilimento per un periodo almeno pari ai **30 giorni** precedenti la data del movimento, o **dalla nascita**, e durante questo periodo non siano stati introdotti altri suini detenuti dalle zone soggette a restrizioni II e III:



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/605

Art 15

...

b) sia stato effettuato un **esame clinico** dei suini detenuti nello stabilimento di spedizione, compresi gli animali destinati a essere spostati, con esito favorevole in relazione alle peste suina africana:

i) da un **veterinario ufficiale**;

ii) nelle **24 ore precedenti** il movimento della partita di suini; e

...

c) ... in base alle istruzioni dell'autorità competente, siano stati effettuati **test di identificazione dell'agente** patogeno prima della data del movimento della partita dallo stabilimento di spedizione

...

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/605

Art 16

Condizioni generali supplementari **relative agli stabilimenti** di suini detenuti situati nelle zone soggette a restrizioni I, II e III

- a) lo stabilimento di spedizione sia stato **visitato** da un veterinario ufficiale almeno **una volta dopo l'inserimento delle zone** soggette a restrizioni I, II e III negli elenchi di cui all'allegato I ...
- b) lo stabilimento di spedizione applichi prescrizioni in materia di **biosicurezza** per la peste suina africana:



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/605

Art 16

...

c) nello stabilimento di spedizione sia realizzata una sorveglianza continua mediante **test di identificazione dell'agente patogeno** della peste suina africana:

...

ii) **ogni settimana**, con esito negativo, almeno sui primi due suini detenuti morti di età superiore a 60 giorni o, in mancanza di questi, su qualsiasi suino detenuto che sia morto dopo lo svezzamento, in ciascuna unità epidemiologica;

iii) almeno **durante il periodo di monitoraggio** della peste suina africana di cui all'allegato II del regolamento delegato (UE) 2020/687 prima del movimento della partita dallo stabilimento di spedizione.

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/605

Art 17

Condizioni generali supplementari relative ai **mezzi di trasporto** utilizzati per trasportare suini detenuti nelle zone soggette a restrizioni I, II e III al di fuori di tali zone

... i mezzi di trasporto utilizzati per trasportare tali partite:

- a) soddisfano le prescrizioni di cui all'articolo 24, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2020/687; e
- b) sono **puliti e disinfettati** conformemente all'articolo 24, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2020/687 **sotto il controllo ... dell'autorità competente** dello Stato membro interessato.

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2020/687

Art 24 - **mezzi di trasporto**

1. L'autorità competente si assicura che i mezzi di trasporto utilizzati ... da, verso e attraverso la zona soggetta a restrizioni e al suo interno siano:

a) **costruiti e mantenuti** in modo da evitare perdite o fughe di animali, prodotti o qualsiasi elemento che comportino un rischio per la sanità animale;

b) **puliti e disinfettati** immediatamente dopo ogni trasporto di animali, ... **disinfettati di nuovo successivamente e, in ogni caso, asciugati o lasciati asciugare prima di qualsiasi nuovo carico** di animali o prodotti;

...

2. La **pulizia e la disinfezione** sono:

a) **eseguite conformemente alle istruzioni o alle procedure previste dall'autorità competente** utilizzando i biocidi adeguati per garantire la distruzione dell'agente patogeno della pertinente malattia di categoria A; e

b) **adeguatamente documentate.**

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/605

Art 22

Condizioni specifiche per le **deroghe** che autorizzano i movimenti di partite di suini detenuti in una **zona soggetta a restrizioni I** al di fuori di tale zona

In deroga ai divieti di cui all'articolo 9, l'AC può autorizzare i movimenti di **partite di suini detenuti** in una zona soggetta a restrizioni I al di fuori di tale zona verso:

- a) uno stabilimento situato nel territorio dello **stesso Stato membro** interessato (anche in zone I, II e III)
- b) uno stabilimento situato nel territorio di un altro Stato membro;
- c) paesi terzi.



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/605

Art 22

... unicamente se sono soddisfatte:

- a) le **condizioni generali** di cui all'articolo 28, paragrafi da 2 a 7, del regolamento delegato (UE) **2020/687**;
- b) **le condizioni** generali **supplementari** di cui all'articolo 14, paragrafo 2, all'articolo 15, paragrafo 1, lettere b) e c), e paragrafi 2 e 3, nonché agli articoli 16 e 17.

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/605

Art 23

Condizioni specifiche per le **deroghe** che autorizzano i movimenti di partite di suini detenuti in una **zona soggetta a restrizioni II** al di fuori di tale zona nel territorio dello **stesso Stato membro**

...

In deroga ai divieti di cui all'articolo 9, l'AC può autorizzare i movimenti di partite di suini detenuti in una zona soggetta a restrizioni II al di fuori di tale zona verso:

- a) uno stabilimento situato nel territorio dello **stesso Stato membro** interessato (anche in zone I, II e III);



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/605

Art 23

...

a) le condizioni generali di cui all'articolo 28, paragrafi da 2 a 7, del regolamento delegato (UE) 2020/687;

b) le condizioni generali supplementari di cui all'articolo 14 paragrafo 2 e agli articoli 15, 16 e 17.

3. L'autorità competente dello Stato membro interessato provvede affinché i suini oggetto di un movimento autorizzato **rimangano nello stabilimento di destinazione** almeno per il periodo di monitoraggio della peste suina africana di cui all'allegato II del regolamento delegato (UE) 2020/687.

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/605

Art 24

Condizioni specifiche per le **deroghe** che autorizzano i movimenti di partite di suini detenuti in una zona soggetta a restrizioni II al di fuori di tale zona verso un **macello** situato nel territorio dello **stesso Stato membro** interessato ai fini della macellazione immediata in un macello designato (art 41 e seguenti).

...

L'autorità competente concede le autorizzazioni unicamente se sono soddisfatte:

- a) le condizioni generali di cui all'articolo 28, paragrafi da 2 a 7, del regolamento delegato (UE) 2020/687;
- b) le condizioni generali supplementari di cui all'articolo 14, 15, 16 e 17.

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/605

Art 25

Condizioni specifiche per le deroghe che autorizzano i movimenti di partite di suini detenuti in una zona soggetta a restrizioni II al di fuori di tale zona verso le zone soggette a restrizioni II o III in un **ALTRO Stato membro**

Art 26

Procedura specifica di **incanalamento** per la concessione di deroghe per i movimenti di partite di suini detenuti in una zona soggetta a restrizioni II al di fuori di tale zona verso le zone soggette a restrizioni II o III in un **ALTRO Stato membro**

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/605

Art 28

Condizioni specifiche per le **deroghe** che autorizzano i movimenti di partite di suini detenuti in una **zona soggetta a restrizioni III** al di fuori di tale zona **verso una zona soggetta a restrizioni II nello stesso Stato membro**

... qualora tali divieti comportino **problemi di benessere** degli animali in uno stabilimento che detiene suini ...



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/605

Art 28

...

- a) siano soddisfatte le condizioni generali di cui all'articolo 28, paragrafi da 2 a 7, del regolamento delegato (UE) 2020/687;
- b) siano soddisfatte le condizioni generali supplementari di cui all'articolo 14, paragrafo 2, e agli articoli 15, 16 e 17;
- c) lo stabilimento di destinazione appartenga alla **stessa filiera** di approvvigionamento e i suini debbano essere spostati per completare il ciclo produttivo.

...

L'autorità competente dello Stato membro interessato provvede affinché i suini detenuti **non siano spostati** dallo stabilimento di destinazione almeno per il periodo di monitoraggio della peste suina africana di cui all'allegato II del regolamento delegato (UE) 2020/687.

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/605

Art 29

Condizioni specifiche per le **deroghe** che autorizzano i movimenti di partite di suini detenuti in una **zona soggetta a restrizioni III** al di fuori di tale zona per la **macellazione immediata** nello **stesso Stato** membro interessato

... qualora il divieto di spostamento comporti **problemi di benessere** ... e in caso di **limiti logistici** della capacità di macellazione dei macelli situati in una zona soggetta a restrizioni III, o in **assenza di macelli designati** in una zona soggetta a restrizioni III, l'AC può autorizzare, ai fini della **macellazione immediata**, i movimenti il più vicino possibile allo stabilimento di spedizione verso un macello (designato conformemente all'articolo 41) **nello stesso Stato membro** situato ... al di fuori delle zone soggette a restrizioni I, II e III, **quando non è possibile macellare gli animali nelle zone soggette a restrizioni I, II e III**

GRAZIE PER
L'ATTENZIONE



vincenzo.traldi@ats-valpadana.it